

# Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 **GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano**



## **GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano**

Via Garibaldi, 4 (Palazzo G. Fortunato) - 85028 Rionero in Vulture (Pz)

Tel: 0972/725147 – Fax: 0972/724877

Sito Internet: [www.galvulturealtobradano.it](http://www.galvulturealtobradano.it) - E-mail: [sviluppo.vulture@libero.it](mailto:sviluppo.vulture@libero.it) Pec: [sviluppo.vulture@pec.it](mailto:sviluppo.vulture@pec.it)

## **Bando Pubblico**

### **ASSE 4 – Attuazione dell’approccio LEADER**

<b>Misura</b>	<b>4.1</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE</b>
<b>Sottomisura</b>	<b>4.1.2</b>	<b>AZIONI A SUPPORTO DELL’AMBIENTE, DELLO SPAZIO RURALE E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>Operazione</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA PODOLICO</b>
<b>Bando</b>		<b>INVESTIMENTI</b>



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE BASILICATA



## 1. PREMESSA

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Sviluppo Vulture Alto Bradano, avente sede operativa a Rionero in Vulture, di seguito denominato "GAL", in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale), approvato ed ammesso a finanziamento in forza del decreto della Regione Basilicata DGR n1681 del 15/novembre 2011, in sede di Consiglio di Amministrazione del 02 aprile 2012 ha approvato il presente bando per disciplinare i criteri e le modalità per concessione degli aiuti in attuazione dell'intervento come di seguito contraddistinto:

<b>Misura</b>	<b>4.1</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE</b>
<b>Sottomisura</b>	<b>4.1.2</b>	<b>AZIONI A SUPPORTO DELL'AMBIENTE, DELLO SPAZIO RURALE E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>Operazione</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA PODOLICO</b>
<b>Bando</b>		<b>INVESTIMENTI</b>

Il presente bando e la relativa modulistica, sono reperibili sul sito web: [www.galvulturealtobradano.it](http://www.galvulturealtobradano.it)

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss. mm. ii.
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss. mm. ii.
- Reg. (CE) n. 1975/ 2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
- Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006.
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e ss. mm. ii.
- Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spesa nell'ambito del FEAGA e del FEASR., e ss. mm. ii.
- Reg. (CE) N. 1305/2007 della Commissione del 7 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
- Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e ss. mm. ii.
- Reg. (CE) 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione, e ss. mm. ii.
- Decisione del Consiglio (2006/144/CVE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo.
- Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

- quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
- Reg. (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio circa le modalità di attuazione dell'articolo 68 del regolamento n. 73/2009, affinché le misure di sostegno specifico previste per gli agricoltori siano coerenti con le altre misure comunitarie di sostegno o con le altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.
  - Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune.
  - Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
  - Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
  - Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).
  - Orientamenti Strategici Comunitari, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).
  - Piano Strategico Nazionale, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale POSR II.
  - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008 e ss. mm. ii.
  - Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.
  - D.D. n.77AT.2012/D.00261 del 28/05/2012 con cui venivano approvati i Criteri di selezione per le operazioni tipicamente LEADER attuate in modalità “ Bando Pubblico”;
  - Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1480 del 05 agosto 2009 e ss.mm.ii; e modificate con DGR n. 519 del 12 aprile 2011
  - Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore, e ss.mm.ii.
  - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi, 14 febbraio 2008 e ss.mm.ii.
  - Spese ammissibili nell'ambito dell'Asse 4 – Leader del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con DGR n. 1341 del 20.09.2011.
  - Procedure attuative dell'Asse 4 – Leader del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con DGR n. 1341 del 20.09.2011.
  - Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
  - Decreto Legislativo 163/2006 del 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
  - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008.
  - D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii., relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
  - “Disposizioni in materia di violazioni” riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 20 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
  - D.G.R. n. 1707 del 10 dicembre 2007 “Acquisizione in economia di beni e servizi – individuazione dell'oggetto e dei limiti di importo ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D. lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni”.
  - D.G.R. n. 154 del 2 febbraio 2010 “Disciplina dei regimi di condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1° gennaio 2010” – Reg. (CE) 73/2009 e D.M. 30125/2009.
  - D.G.R. n. 225 del 9 febbraio 2010 – Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le misure di investimento e per le misure connesse alla superficie e ss.mm.ii.
  - D.G.R. n. 92 del 27/01/2011 P.S.R. Basilicata 2007-2013 Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi dell'art. 19 del D.M.

- ✓ appartenenza del soggetto proponente alla tipologia dei beneficiari con soddisfacimento dei relativi requisiti richiesti dal presente bando;
- ✓ i richiedenti (partenariato) possono presentare una sola domanda d'aiuto per il presente bando, la presentazione di più domande d'aiuto comporta l'esclusione del beneficiario. I candidati possono partecipare ad un solo partenariato, la partecipazione a più partenariati comporta l'esclusione del beneficiario;
- ✓ non avere ottenuto per gli interventi previsti nella domanda presentata dal richiedente altri finanziamenti con altre "fonti di aiuto".
- ✓ in caso di investimenti materiali finalizzati alla trasformazione dei prodotti caseari il candidato dovrà produrre documentazione che attesti il possesso delle quote latte in proporzione all'investimento proposto;
- ✓ Iscrizione al libro Genealogico della razza podolica.

## 6.2 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE RELATIVE AI RICHIEDENTI

Il sostegno non può essere concesso a: soggetti ritenuti inaffidabili ex art. 26 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, a seguito della verifica della condotta del richiedente nella realizzazione di operazioni, ammesse a finanziamento nell'ambito del PSR 2000-2006 o nella programmazione in corso.

Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 ed il momento della presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR;
- ✓ il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito di decadenza di cui al precedente punto, è stato iscritto nel registro dei debitori dell'OP o, in assenza di questo, nella banca dati dell'AdG;
- ✓ il richiedente ha ricevuto la richiesta di restituzione diretta, non essendo stato possibile procedere al recupero dell'indebito tramite compensazione;
- ✓ il richiedente al momento della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta all'OP, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è effettuata in seguito a rinuncia per causa di forza maggiore.

## 7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

**Area Leader Gal Vulture Alto Bradano:** L'ambito d'intervento comprende i comuni di Atella, Barile, Ginestra, Maschito, Melfi, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa, Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo Tolve, Lavello e Montemilone.

## 8. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

### 8.1 TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'aiuto FEASR gli investimenti immateriali destinati alla realizzazione delle seguenti attività:

- azioni di incentivazione dei processi aggregativi tra gli operatori economici;
- azioni di sostegno agli investimenti materiali finalizzati alla produzione e trasformazione dei prodotti di derivazione dalla razza podolica al fine di sostenere azioni integrate di filiera.

Tutto il materiale realizzato dovrà riportare loghi e indicazioni dei soggetti che partecipano al cofinanziamento in base alle indicazioni dell'Autorità di gestione –Region Basilicata, scaricabili dal sito GAL.

I beneficiari, prima della stampa, devono trasmettere al GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano le bozze finali del materiale realizzato, per permettere al GAL di visionare il materiale e fornire il nulla osta alla stampa.

### 8.2 SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle descritte nell'allegato 7 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL. "Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.1 - Implementazione delle strategie di sviluppo locale"; e/o "alle spese, nonché dalle "Procedure Attuative" ASSE IV LEADER Programma 2007-2013 aggiornato 2011 reperibile sul sito: [www.basilicatapsr.it](http://www.basilicatapsr.it)

## 11. DISPONIBILITA' FINANZIARIE, FORMA ED INTENSITA' DELL'AUTO E LIMITE INVESTIMENTI

*Risorse finanziarie pubbliche disponibili:* € **94.000,00**, cui bisogna aggiungere € **94.000,00** di cofinanziamento ad opera dei beneficiari.

*Tipologia aiuto:* contributo in conto capitale;

*Partecipazione FEASR:* 57,5 %; della parte pubblica;

*Intensità:* 50% pubblico, 50% privato.

*Massimale delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente:* massimo € 20.000,00, di cui € 10.000,00 pubblico, e € 10.000,00 di cofinanziamento privato.

Il contributo si intende al netto di Iva, in quanto la stessa è da considerarsi a carico del destinatario in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

## 12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### 12.1 FASCICOLO AZIENDALE

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del fascicolo unico aziendale secondo la procedura informatizzata del portale SIAN (D.P.R. 503/99 e Circolari AGEA). Previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, le domande di aiuto devono essere presentate al GAL per il tramite di un CAA o altro soggetto accreditato dalla Regione Basilicata, previo conferimento di un mandato.

I potenziali beneficiari che conferiscono il mandato scritto devono costituire il fascicolo presso la struttura prescelta, con l'impegno a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili alla loro identificazione e con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione. La domanda di aiuto deve essere trasmessa per via telematica, utilizzando il SIAN. Il numero di domanda è generato in automatico dal SIAN e consentirà di individuarla univocamente. La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico). Per ogni domanda presentata viene costituito, presso la struttura tecnica del GAL, un fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. La domanda di aiuto, trasmessa per via telematica, deve essere stampata e firmata dal potenziale beneficiario e trasmessa al GAL unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso beneficiario e al progetto candidato. Le domande di aiuto, così come rilasciate dal sistema, in forma cartacea, complete della documentazione richiesta nel presente bando, dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi a mezzo raccomandata a/r, corriere autorizzato o consegna a mani alla sede operativa del GAL entro e non oltre **le ore 13.00 dell'11 gennaio 2013**, al seguente recapito: GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano via G. Garibaldi, 4 - 85028 Rionero in Vulture (PZ). Sulla predetta busta dovrà essere necessariamente, a pena l'esclusione, riportare la dicitura "**Investimenti**" – NON APRIRE.

Le domande di aiuto potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del bando di riferimento e fino al termine stabilito nel bando stesso.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto fa fede:

- la data del rilascio informatico per la trasmissione telematica;
- il timbro apposto dall'ufficio postale accettante o il recapito al protocollo del Gal per la trasmissione cartacea.

Il richiedente o suo delegato è responsabile del fascicolo di domanda, pertanto è tenuto a conservare, per tutto il periodo di programmazione, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile di cui consta la domanda ammessa, e produrla su richiesta del GAL o dei funzionari incaricati degli accertamenti e dei controlli in loco ed ex-post. Le domande spedite oltre la data di scadenza di cui al presente bando, saranno escluse e quindi non saranno prese in considerazione. La domanda di aiuto si compone di una parte informatizzata e di un'altra parte corredata di allegati in forma cartacea. La domanda di aiuto, pena la irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente compilata on line su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e rilasciata dal sistema entro il termine previsto.

## 13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda di aiuto cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata a pena di inammissibilità:

- copia cartacea della domanda generata dal portale SIAN, firmata in originale dal richiedente;
- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

Rif. 2 - Istanza presentata da associazioni di imprese anche di tipo temporaneo (ATI), esistenza requisito punti 15; Assenza requisito punti 0

Rif. 3 - Impegno formale ad aderire al marchio specifico dei prodotti podolici, esistenza requisito punti 10; Assenza requisito punti 0

Rif. 4 - Investimenti finalizzati alla diversificazione e all'ampliamento dell'offerta dei prodotti lavorati e trasformati, come da prospetto.

Rif. 5 - Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro, esistenza requisito punti 10; Assenza del requisito punti 0

Rif. 6 - L'indicatore intende privilegiare i progetti da cui emergano elementi esaustivi in termini di coerenza rispetto agli obiettivi del PSR della Regione Basilicata, del Piano di Sviluppo Locale, della Sottomisura e dell'Operazione così come esplicitati all'art. 3 del presente Bando. In particolare per ogni obiettivo perseguito sarà assegnato il seguente punteggio

<b>OBIETTIVI</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Obiettivi PSR</i>	
Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro- forestali ad alto valore naturale;	SI 1 NO 0
Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e nell'integrazione delle filiere Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale	SI 2 NO 0
<i>Obiettivi PSL</i>	
Favorire nelle aree rurali attività volte a tutelare e valorizzare l'emergenze naturali, culturali e paesaggistiche del Vulture Alto Bradano	SI 3 NO 0
Salvaguardia,valorizzazione e fruibilità delle risorse ambientali del territorio e valorizzazione delle produzioni tipiche locali, sia agroalimentari che dell'artigianato produttivo	SI 3 N
Accrescimento dell'attrattività territoriale	SI 2 NO 0
<i>Obiettivo Sottomisura PSL</i>	
Sviluppo sostenibile, integrato delle risorse produttive, nonché la valorizzazione e la promozione delle risorse territoriali, attraverso iniziative gestite in forma collettiva	SI 4 NO 0
<i>Obiettivo Operazione</i>	
incentivazione dei processi aggregativi tra gli operatori economici e sostegno agli investimenti materiali finalizzati alla produzione e trasformazione dei prodotti di derivazione dalla razza podolica al fine di sostenere azioni integrate di filiera.	SI 5 NO 0

## 14.2 GRADUATORIA

La formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun tipologia;
2. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

In condizioni di parità di punteggio finale sarà aggiudicato il progetto che presenta un investimento complessivo più elevato. Nel caso di ulteriore parità di punteggio dopo l'applicazione delle priorità (investimento complessivo più elevato) si procederà al sorteggio.

Per i requisiti non dichiarati e non dimostrati correttamente non verrà assegnato alcun punteggio. Il controllo dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando, dimostrati dal richiedente, verrà effettuato in sede di ammissibilità della domanda d'aiuto e in sede di accertamento preliminare la liquidazione del saldo finale. Nel caso in cui, a seguito del controllo prima descritto, dovesse risultare la mancata presenza di uno o più requisiti dichiarati e la corrispondente modifica del punteggio finale produca uno spostamento della pratica nella graduatoria, l'aiuto verrà revocato ed il beneficiario dovrà restituire tutte le somme eventualmente già percepite a titolo di anticipo o acconto, con la maggiorazione degli interessi legali.

Ciò indipendentemente dalle conseguenze civili e penali previste per dichiarazione mendace dalla normativa vigente in materia.

## 15. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ E/O DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le istanze che:

- non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, ivi compreso il criterio di inaffidabilità;

- elenco delle istanze ammesse a finanziamento;
- elenco istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- elenco istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione.

che vengono trasmessi al CdA del Gal Sviluppo Vulture Alto Bradano per l'approvazione.

Gli elenchi approvati saranno affissi presso il GAL, pubblicati sul sito internet [www.galvulturealtobradano.it](http://www.galvulturealtobradano.it) e presso gli albi degli Enti pubblici soci.

La Società GAL "Sviluppo Vulture Alto Bradano" comunicherà a tutti i soggetti che hanno presentato domanda l'esito della valutazione.

## 16.2 VALUTAZIONE DI MERITO

Si procederà alla valutazione di merito in base all'aggiudicazione dei punteggi di cui all'art. 14:

Il Gal comunicherà, entro il suddetto termine di 20 giorni lavorativi, all'impresa l'esito della valutazione.

Per le domande definite con esito positivo, la comunicazione di ammissibilità alle agevolazioni dovrà indicare l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili e l'elencazione delle spese ritenute non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione. Per le domande definite con esito negativo, il Gal comunicherà all'impresa i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

## 17. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie i soggetti proponenti non soddisfatti dell'esito della procedura di istruttoria possono presentare ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

Gli eventuali ricorsi saranno esaminati dal Gal, sulla base dei principi generali esposti per la fase II - Istruttoria, procedendo all'eventuale rettifica dell'istruttoria effettuata.

Il GAL predisporrà poi gli elenchi definitivi delle:

- istanze ammesse a finanziamento;
- istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione.

che, una volta approvati, vengono pubblicati.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il GAL trasmette ai soggetti ammessi a finanziamento il provvedimento di concessione del contributo che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario; la sottoscrizione deve avvenire nei successivi 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Tale provvedimento indicherà anche i termini entro i quali potranno essere presentate le domande di pagamento sia per la concessione degli eventuali anticipi sia per i pagamenti dei SAL.

## 18. IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA E VINCOLI

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario da utilizzare per il trasferimento del pagamento da parte dell'organismo pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato;
- a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di inalienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni a far data dalla decisione di finanziamento;
- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro);
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativo/contabile effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione portata in rendicontazione sul PSL, anche a mezzo di idoneo timbro, la dicitura: "Progetto cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione

Tutti i beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare, per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente dedicato (bancario/postale) su cui far transitare le risorse finanziarie riferite alle misure del PSR/PSL, sia per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore che per tutti i pagamenti connessi a tale operazione.

Nel caso venga utilizzato un conto corrente dedicato ed esclusivo, le relative spese di apertura e gestione sono ammissibili nell'ambito delle spese generali dell'investimento approvato. Non sono invece ammissibili gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti cofinanziati, nonché per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, per ciascuna fattura e/o altro documento equivalente rendicontata, il beneficiario può utilizzare le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), rilasciata dall'istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) Carta di credito e/o bancomat, tranne quelle prepagate: tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'operazione con cui è stato effettuato il pagamento;
- c) Assegno: tale modalità è sconsigliata, e può essere eccezionalmente accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è necessario allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo));
- e) Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo)).

Il pagamento attraverso dazione diretta di moneta è consentito, per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio. In tal caso, ogni documento di spesa (ricevuta, fattura, ecc) deve essere accompagnato dalla quietanza liberatoria del fornitore.

Si specifica altresì che per i pagamenti effettuati in contanti, relativi a fatture di importo superiore a 500,00 Euro, non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

- f) I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti aventi forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è riportata la dicitura "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR"; Asse 4 – LEADER, PSL "Storia Saperi e Sapori di un Territorio"; Misura 4.1- Implementazione delle strategie di sviluppo locale-; Sottomisura 4.1.2- Azioni a supporto dell'ambiente, dello spazio rurale e della gestione del territorio-; Operazione 4.1.2.1- Valorizzazione del Sistema Podalico-; Bando – Investimenti-.

## 20. CONTROLLI E PAGAMENTI

Le attività dovranno essere realizzate e rendicontate secondo le modalità dettate dalle procedure attuative ASSE IV LEADER Programma 2007-2013 aggiornato 2011 reperibile sul sito: [www.basilicatapsr.it](http://www.basilicatapsr.it).

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'Organismo Pagatore, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

- F. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, di non usufruito di altri contributi pubblici per gli investimenti del presente bando;
- G. dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.
- H. dichiarazione sostitutiva (allegato 4);

**Per le opere murarie, se presenti:**

- a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
- b. eventuale (se necessario) attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastrutture e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
- c. eventuale (se necessario) certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
- d. eventuale (se necessario) certificato di agibilità, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità ai documenti originali della documentazione prodotta in copia o altri elaborati e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi che il Responsabile del procedimento ne riscontri la necessità.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati

## **21. VARIANTI E PROROGHE**

### **21.1 VARIANTI**

Sono ammissibili varianti al progetto approvato, purché non si produca un aumento complessivo dell'importo del progetto approvato e, comunque, alle condizioni di seguito esplicitate:

- 1. IL beneficiario autonomamente può apportare eventuali varianti al progetto finanziato, a condizione che tali varianti rientrano nel limite del 5% del budget totale del progetto approvato. Il beneficiario deve notificando al GAL, e per conoscenza all'OP, il quadro economico rimodulato.
- 2. Quando le varianti proposte eccedono il limite del 5% del budget totale del progetto approvato, ma rientrano nel limite massimo del 20%, i beneficiari devono presentare al GAL, e per conoscenza all'OP, idonea richiesta di variante. Tale variante, di importo non superiore al 20% del budget totale, deve essere espressamente autorizzata dal GAL, lasciando impregiudicata la finalità originaria del progetto e il limite massimo di investimento ammesso. Le variazioni autorizzate dal GAL ai beneficiari saranno comunicate all'OP ed all'AG.
- 3. La concessione di varianti di importo superiore al 20% del budget totale del progetto approvato sono concedibili, ad insindacabile giudizio del GAL, solo per situazioni oggettivamente particolari e gravi, indipendenti dalla volontà del Beneficiario/Soggetto Convenzionato, e solo se è evidente che il proseguimento in variante non compromette la finalità originaria dell'operazione/progetto.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Reg. CE 65/2011 se la somma effettivamente erogabile al beneficiario a seguito dei controlli, risulta inferiore del 3% all'importo risultante nella relativa domanda di pagamento, sarà applicata una riduzione pari alla differenza tra i suddetti importi.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora in fase di controllo venga accertata una falsa dichiarazione resa da un beneficiario, l'operazione oggetto del controllo viene esclusa dal sostegno del PSL e si procede al recupero degli importi eventualmente già erogati oltre all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, ivi compresa la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Inoltre, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni prescritte dall'ordinamento nazionale, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno, per la stessa misura, sia per l'annualità in corso che per la successiva.

L'Organismo preposto al controllo che rileva spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, ne da contezza nel verbale di verifica procedendo all'applicazione delle disposizioni di propria competenza previste in materia, dandone comunicazione al Responsabile del procedimento.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati (amministrativi, in loco, ex-post) dovessero essere rilevate violazioni agli impegni assunti, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi fino all'esclusione o alla decadenza totale dello stesso con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite. Le predette violazioni saranno trattate nel rispetto di quanto disciplinato con D.G.R. n. 1906 del 19.12.2011 e s.m.i. e D.G.R. n. 1982 del 28.12.2011 (impegni comuni a tutte le misure a investimento e impegni pertinenti di Misura per interventi analoghi).

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall' Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel verbale di contestazione, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile del procedimento.

Il CdA poi, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero, sanzione).

In particolare, ed in riferimento al recupero di importi indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso. Se necessario, il CdA può disporre che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite compensazione (detrazione) rispetto ai pagamenti successivi alla data della decisione di recupero.

L'esecuzione di tali operazioni conseguenti alla disposizione di recupero, avviene a cura dell'Organismo pagatore.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Nelle more della condivisione con le procedure dell'Organismo pagatore, e compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12 euro, al netto degli interessi, per beneficiario e per periodo di erogazione.

Uguualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12 euro.

### **23. RECESSO DAGLI IMPEGNI, RINUNCIA**

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata da Beneficiario al Responsabile del Procedimento e per conoscenza all'Organismo Pagatore. In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

---

## **27. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nonché le disposizioni previste da AGEA per la presentazione delle domande e alla relativa modulistica, anche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alle Linee Guida sulla ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

## **28. ALLEGATI**

Gli Allegati di cui al presente Bando sono:

Allegato 1 : Domanda di partecipazione

Allegato 2 : Dichiarazione di non "inaffidabilità"

Allegato 3 : Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000